



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

API Raffineria di Ancona SpA  
[apiraffineria@pec.gruppoapi.com](mailto:apiraffineria@pec.gruppoapi.com)

e p.c. ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

ARPA Marche  
Direzione Generale  
[arpam@emarche.it](mailto:arpam@emarche.it)  
Dipartimento di Ancona  
[arpam.dipartimentoancona@emarche.it](mailto:arpam.dipartimentoancona@emarche.it)

Procura della Repubblica  
Presso il Tribunale di Ancona  
[Penale.procura.ancona@giustiziacerit.it](mailto:Penale.procura.ancona@giustiziacerit.it)

**OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.M. n. 171 dell'11 maggio 2018 per l'esercizio della raffineria della Società API Raffineria di Ancona SpA, sita nel Comune di Falconara Marittima (AN). Diffida ai sensi art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA protocollo n. 50378 del 22 agosto 2019.**

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 50378 del 22.08.2019, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., a provvedere all'adeguamento delle procedure e delle modalità di gestione delle operazioni di carico/scarico di idrocarburi al pontile e all'isola secondo quanto richiesto nella suddetta nota, con i tempi e le modalità ivi indicate, trasmettendo la richiesta documentazione.

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno", rappresentando al riguardo che come segnalato da ISPRA nella nota allegata, la violazione non è stata precedentemente accertata nel corso dell'ultimo anno.

**Il Dirigente**  
Antonio Ziantoni  
(documento informatico firmato digitalmente)

ID Utente: 6932  
ID Documento: DVA-D3-AR-6932\_2019-0044  
Data stesura: 29/08/2019

✓ Resp. Sez.: Vicaretti M.  
Ufficio: DVA-D3-AR  
Data: 29/08/2019


*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

**T TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - DVA - DIV IV  
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

**Copia**

ARPA Marche - Direzione Generale  
[arpam@emarche.it](mailto:arpam@emarche.it)  
ARPA Marche - Dipartimento di Ancona  
Via C. Colombo, 106 - 60126 Ancona  
[arpam.dipartimentoonancona@emarche.it](mailto:arpam.dipartimentoonancona@emarche.it)

**RIFERIMENTO:**

D.M. 171 del 11/05/2018 di riesame complessivo delle Autorizzazioni integrate ambientali rilasciate con decreti n. DVA-DEC-2010-167 del 19/04/2010, n. DVADEC-2010-470 del 02/08/2010, n. DVA-DEC 2011-000028 del 31/01/2011 e ss.mm. i i., Impianto Raffineria API di Falconara Marittima (AN) ubicata in via Flaminia, 685 - 60015 Falconara M.ma (AN).

**OGGETTO:**

Accertamento violazioni e proposta di diffida della società API Raffineria di Ancona S.p.A. ubicata in via Flaminia, 685 - 60015 Falconara M.ma (AN).

A seguito della Nota MATTM prot. DVA/17433 del 05/07/2019 (prot ISPRA 42769 del 08/07/2019) ISPRA ha avviato l'analisi della documentazione inviata dal Gestore in relazione agli adempimenti previsti dall'AIA.

In particolare ISPRA ha ravvisato che nella nota prot. 703/2019 del 28/05/2019 (prot. ISPRA 34647 del 30/05/2019) di API Raffineria di Ancona SpA. è indicato che l'installazione dei sistemi di contenimento dei COV rispettivamente, al pontile ed all'isola, sarebbero stati operativi non prima del 15 dicembre 2019.

In relazione a tale installazione di impianti si evidenzia che alla prescrizione 69 di pagina 120 del D.M. 171 del 11/05/2018 è testualmente indicato: *"Il Gestore, nel rispetto dei principi di cui alla BAT 52, in alternativa al recupero dei vapori in fase di movimentazione di idrocarburi leggeri alle navi, deve valutare la fattibilità tecnica della distruzione dei vapori tramite ossidazione termica o catalitica e fornire indicazioni sulle misure che intende intraprendere per la minimizzazione delle emissioni di COV prodotte da tale fase di movimentazione, la minimizzazione deve realizzarsi entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA"*

In considerazione del fatto che l'AIA è stata pubblicata alla data del 28/05/2018 (G.U. n 122) i dodici mesi previsti dalla prescrizione 69 per l'ottemperanza ai dettami della stessa scadono alla fine del mese di maggio 2019.

Pertanto, ISPRA accerta con la presente, la violazione della seguente prescrizione dell'atto autorizzativo in riferimento:

- a) mancato rispetto della prescrizione riportata al paragrafo 12.5 di pagina 120 del PIC , allegato al DM 171 del 11/05/2018, laddove alla prescrizione 69 recita. "....., la minimizzazione deve realizzarsi entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA; ....."

Per la violazione di cui sopra ISPRA, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida:

- a) gestisca le operazioni di carico/scarico al pontile ed all'isola con modalità gestionali, operative e tecniche che limitino le emissioni di COV nell'ambiente;
- b) adegui le procedure del sistema di gestione ambientale in modo da rendere cogenti le modalità sopra identificate per la minimizzazione dei COV in attesa della installazione dei due nuovi impianti
- c) trasmetta al MATTM ed ad ISPRA le procedure che individuano le modalità transitorie con cui gestirà le operazioni di carico/scarico al pontile ed all'isola nel periodo temporale fino all'installazione degli impianti di trattamento

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui al punto a), non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del DLgs.152/06, come modificato dal Dlgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-*quattordices*, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza della prescrizioni AIA elencata al sopraccitato punto a).

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

**Dr. Ing. Gaetano Battistella**

